Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0378(COD)

12.1.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
(COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD))

Relatore per parere: Emil Radev

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Un facile ***accesso*** ai dati è importante affinché i responsabili delle decisioni nell'economia e nella società prendano decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a perseguire tale scopo. Nel settore finanziario è in corso una trasformazione digitale, destinata a proseguire nei prossimi anni, e l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario è fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la finanza sostenibile contribuisca alla realizzazione della transizione verde, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori, in modo che questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso del pubblico a informazioni in merito a determinati soggetti, quali le informazioni finanziarie e non in merito a società, imprese ed enti finanziari. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello dell'Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, un punto di accesso unico	(2) Un ***accesso*** facile ***e strutturato*** ai dati è importante affinché i responsabili delle decisioni nell'economia e nella società prendano decisioni fondate***, informate e responsabili sul piano ambientale e sociale in materia di investimenti,*** che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a perseguire tale scopo. Nel settore finanziario è in corso una trasformazione digitale, destinata a proseguire nei prossimi anni, e l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario è fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la finanza sostenibile contribuisca alla realizzazione della transizione verde, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori, in modo che questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso del pubblico a informazioni in merito a determinati soggetti, quali le informazioni finanziarie e non in merito a società, imprese ed enti finanziari. Un mezzo efficiente per

europeo ("ESAP"), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.	procedere in tal senso a livello dell'Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, un punto di accesso unico europeo ("ESAP"), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Dal momento che sono attualmente in fase di negoziazione o completamento nuovi atti legislativi, come il regolamento XXX sulle obbligazioni verdi europee, che però non figurano nell'allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di aggiornare l'allegato per aggiungere la normativa di recente adozione relativa alla prestazione di servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche. Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi. Affinché le informazioni siano utilizzabili	(4) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche. Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi. ***Ove possibile e fatta salva la decisione dello***

digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Rispetto ai formati per dati estraibili, i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici riscontrati da tali soggetti, gli organismi di raccolta dovrebbero fornire assistenza a detti soggetti.

Stato membro interessato, gli organismi di raccolta designati ai fini della raccolta di informazioni che i soggetti sono tenuti a divulgare al pubblico dovrebbero altresì essere incaricati della raccolta di informazioni trasmesse volontariamente. Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Rispetto ai formati per dati estraibili, i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici riscontrati da tali soggetti, gli organismi di raccolta dovrebbero fornire assistenza a detti soggetti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Oltre alle informazioni relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità che devono essere rese pubbliche ai sensi del diritto dell'Unione, gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere altre informazioni che un soggetto desidera rendere accessibili. Le piccole e medie imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili ulteriori informazioni in maniera da diventare maggiormente visibili per i potenziali investitori e quindi aumentare i finanziamenti e diversificare le opportunità	(5) Oltre alle informazioni relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità che devono essere rese pubbliche ai sensi del diritto dell'Unione, gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere altre informazioni che un soggetto desidera rendere accessibili. Le ***microimprese e le*** piccole e medie imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili ulteriori informazioni in maniera da diventare maggiormente visibili per i potenziali investitori e quindi aumentare i finanziamenti e diversificare le opportunità

di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dalla legge o rendere pubbliche le informazioni previste dal diritto nazionale ma non disponibili a livello dell'Unione, al fine di integrare le informazioni fornite al pubblico a livello dell'Unione. Tutti i soggetti dovrebbero pertanto essere autorizzati a rendere accessibili tramite l'ESAP informazioni finanziarie, informazioni relative alla sostenibilità e altre informazioni pertinenti. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscano un elemento necessario delle informazioni sulle loro attività economiche, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto coincide con il nome del titolare. Qualora tali informazioni contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per tale divulgazione sussista uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].

[26] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dalla legge o rendere pubbliche le informazioni previste dal diritto nazionale ma non disponibili a livello dell'Unione, al fine di integrare le informazioni fornite al pubblico a livello dell'Unione. Tutti i soggetti dovrebbero pertanto essere autorizzati a rendere accessibili tramite l'ESAP informazioni finanziarie, informazioni relative alla sostenibilità e altre informazioni pertinenti***. I soggetti che trasmettono volontariamente informazioni affinché siano accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere responsabili della loro qualità, completezza e accuratezza. Le informazioni dovrebbero essere presentate in buona fede e rispecchiare la situazione reale.*** Conformemente al principio di minimizzazione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscano un elemento necessario delle informazioni sulle loro attività economiche, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto coincide con il nome del titolare. Qualora tali informazioni contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per tale divulgazione sussista uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].

[26] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'ESAP dovrebbe fornire ***agli utenti l'accesso*** alle informazioni gratuitamente e senza discriminazioni e ***dovrebbe consentire a*** tali utenti ***di*** ricercare tali informazioni, accedervi e scaricarle tramite l'ESAP. Tuttavia, tenendo conto della necessità di proteggere l'ESMA da un onere finanziario eccessivo in relazione ai costi sostenuti per soddisfare le esigenze di eventuali utenti che facciano un uso intensivo dell'ESAP, l'ESMA dovrebbe avere la capacità di generare entrate. Di conseguenza, in deroga al principio secondo cui le informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente, l'ESMA dovrebbe essere autorizzata a imporre commissioni per tali servizi specifici, compresi i servizi con costi di manutenzione elevati dovuti a ricerche di volumi molto consistenti di informazioni o all'accesso frequente all'ESAP. Eventuali commissioni imposte non dovrebbero tuttavia superare il costo del servizio fornito.	(12) L'ESAP dovrebbe fornire ***a tutti i partecipanti attivi al mercato unico europeo, compresi, tra gli altri, gli investitori, i consumatori, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico e i rappresentanti dei media, lo stesso accesso*** alle informazioni gratuitamente e senza discriminazioni ***ai fini dello svolgimento del loro lavoro*** e ***del conseguimento dei loro interessi.*** Tali utenti ***dovrebbero poter*** ricercare tali informazioni, accedervi e scaricarle tramite l'ESAP. Tuttavia, tenendo conto della necessità di proteggere l'ESMA da un onere finanziario eccessivo in relazione ai costi sostenuti per soddisfare le esigenze di eventuali utenti che facciano un uso intensivo dell'ESAP, l'ESMA dovrebbe avere la capacità di generare entrate. Di conseguenza, in deroga al principio secondo cui le informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente, l'ESMA dovrebbe essere autorizzata a imporre commissioni per tali servizi specifici, compresi i servizi con costi di manutenzione elevati dovuti a ricerche di volumi molto consistenti di informazioni o all'accesso frequente all'ESAP. Eventuali commissioni imposte non dovrebbero tuttavia superare il costo del servizio fornito.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire a integrare i mercati dei capitali nell'Unione europea, convogliare gli	(13) Al fine di promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire a integrare i mercati dei capitali nell'Unione europea, convogliare gli

investimenti verso attività sostenibili e accrescere l'efficienza a favore di consumatori e imprese, l'ESAP dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. L'ESAP dovrebbe tuttavia migliorare l'accesso ai dati personali che devono essere trattati ai sensi del diritto dell'Unione o che sono trattati volontariamente soltanto a condizione che sussista un motivo lecito per tale trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della fornitura di informazioni tramite l'ESAP, gli organismi di raccolta e l'ESMA in qualità di gestore dell'ESAP dovrebbero garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[28].

[28] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

investimenti verso attività sostenibili e accrescere l'efficienza a favore di consumatori e imprese, l'ESAP dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. L'ESAP dovrebbe tuttavia migliorare l'accesso ai dati personali che devono essere trattati ai sensi del diritto dell'Unione o che sono trattati volontariamente soltanto a condizione che sussista un motivo lecito per tale trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della fornitura di informazioni tramite l'ESAP, gli organismi di raccolta e l'ESMA in qualità di gestore dell'ESAP***, indipendente dal fatto che agisca in quanto titolare, contitolare o responsabile del trattamento,*** dovrebbero garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. ***In particolare, l'ESMA dovrebbe tenere conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita.***

[28] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Conformemente all'articolo 42,	(14) Conformemente all'articolo 42,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato ***il suo parere*** il ***[inserire la data]***.	paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato ***osservazioni formali*** il ***19 gennaio 2022***.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Affinché le informazioni siano comparabili nel tempo, gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni passate. È pertanto necessario imporre all'ESAP di fornire accesso alle informazioni per un periodo di tempo ragionevole, nella misura compatibile con altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. A tal fine l'ESMA dovrebbe garantire che nessun dato personale sia reso accessibile più a lungo del necessario, come previsto dal diritto dell'Unione. Per consentire all'ESMA e agli organismi di raccolta di preparare il funzionamento dell'ESAP, quest'ultimo dovrebbe fornire accesso alle informazioni ***trasmesse*** soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2024.	(16) Affinché le informazioni siano comparabili nel tempo, gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni passate. È pertanto necessario imporre all'ESAP di fornire accesso alle informazioni per un periodo di tempo ragionevole, nella misura compatibile con altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. A tal fine l'ESMA dovrebbe garantire che nessun dato personale sia reso accessibile più a lungo del necessario, come previsto dal diritto dell'Unione. Per consentire all'ESMA e agli organismi di raccolta di preparare il funzionamento dell'ESAP, quest'ultimo dovrebbe fornire accesso alle informazioni ***attualmente disponibili*** soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati al fine di aggiornare l'elenco degli atti legislativi al momento dell'entrata in vigore di qualsiasi nuova normativa relativa alla prestazione di servizi finanziari, ai

mercati dei capitali e alla sostenibilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESAP non dà accesso alle informazioni presentate prima del 1º gennaio 2024.	***soppresso***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP. Nel trasmettere tali informazioni, la persona fisica o giuridica:	1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ***che agisce in qualità di partecipante al mercato dell'UE*** può presentare a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP. Nel trasmettere tali informazioni, la persona fisica o giuridica:

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) garantisce, ove possibile, che le informazioni trasmesse volontariamente siano trasmesse nel formato previsto dai modelli esistenti relativi all'atto legislativo pertinente;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) garantisce che non sia incluso alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle sue attività economiche.	(d) garantisce che non sia incluso alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle sue attività economiche, ***conformemente al principio della minimizzazione dei dati.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) le norme volte a garantire il rispetto, da parte degli organismi di raccolta, dei loro obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e b bis).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato congiunto delle autorità	Il comitato congiunto delle autorità

europee di vigilanza presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire data corrispondente a ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore].	europee di vigilanza presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire data corrispondente a ***due*** anni dopo l'entrata in vigore].

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I soggetti che trasmettono informazioni a un organismo di raccolta su base volontaria agiscono in buona fede e garantiscono che le informazioni siano corrette, accurate e divulgate in modo chiaro e non fuorviante.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le informazioni fornite a un organismo di raccolta su base volontaria sono presentate in modo da consentire agli utenti di distinguerle dalle informazioni raccolte su base obbligatoria.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sul portale web di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta unitamente ad informazioni ***sull'URL***	Sul portale web di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta unitamente ad informazioni ***sul nome,***

(identificatore uniforme di risorse) di ciascun organismo di raccolta.	***l'indirizzo, lo Stato membro d'origine e l'URL*** (identificatore uniforme di risorse) di ciascun organismo di raccolta.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i metadati specificati al paragrafo 6, lettera d), sono disponibili e completi;	ii) i metadati specificati al paragrafo 6, lettera d), sono disponibili***, completi e conservati solo fintantoché sono conservate le informazioni cui si riferiscono***;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell'ESAP per almeno 10 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati personali contenuti nelle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, non sono conservati e resi disponibili per periodi superiori a 5 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).	f) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell'ESAP per almeno 10 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati personali contenuti nelle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, non sono conservati ***più a lungo del necessario*** e ***in ogni caso non sono*** resi disponibili per periodi superiori a 5 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli organismi di raccolta ***rifiutano*** le informazioni trasmesse dai soggetti in ciascuno dei casi seguenti:	2. Gli organismi di raccolta ***sono autorizzati a esaminare e rifiutare*** le informazioni trasmesse dai soggetti in ciascuno dei casi seguenti:

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) qualora risulti evidente che i soggetti non soddisfano i requisiti previsti per la presentazione dei dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I soggetti garantiscono l'esattezza delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta.	4. I soggetti garantiscono ***la qualità, la completezza e*** l'esattezza delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza elabora procedure volte a facilitare la cooperazione tra gli organismi di raccolta e i soggetti, in particolare disciplinando la

	trasmissione e il ritiro di informazioni volontarie e prevedendo, se del caso, modelli pertinenti. Nell'elaborare tali procedure il comitato congiunto tiene conto in particolare delle esigenze delle piccole e medie imprese.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA mette in atto una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata per l'ESAP e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, nonché di protezione dei dati personali.	L'ESMA mette in atto una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata per l'ESAP e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, nonché di protezione dei dati personali. ***L'ESMA effettua riesami periodici della politica in materia di sicurezza informatica e della situazione della cibersicurezza dell'ESAP tenendo conto dell'evoluzione delle tendenze e degli ultimi sviluppi in materia di cibersicurezza a livello europeo e internazionale.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un portale web con un'interfaccia di facile utilizzo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione per consentire l'accesso alle informazioni presenti nell'ESAP;	a) un portale web con un'interfaccia di facile utilizzo***, che tenga conto delle specifiche necessità di accesso delle persone con disabilità,*** in tutte le lingue ufficiali dell'Unione**,** per consentire l'accesso alle informazioni presenti nell'ESAP;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 31 dicembre 2025.	2. L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 31 dicembre 2025. ***L'ESMA introduce misure tecniche e organizzative adeguate per evitare l'eccessiva divulgazione di dati personali tramite il servizio di download e l'API. L'ESMA fornisce garanzie supplementari qualora i dati personali divulgati tramite il servizio di download e l'API includano dati personali di carattere particolarmente sensibile, come ad esempio informazioni relative a misure amministrative o altre sanzioni nei confronti di persone fisiche.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La funzione di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c), consente una ricerca sulla base dei metadati seguenti:	3. La funzione di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c), consente una ricerca sulla base ***quanto meno*** dei metadati seguenti:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ESMA garantisce che l'accesso all'ESAP sia fornito senza discriminazioni.	1. ***Al fine di promuovere la trasparenza e il buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'UE,*** l'ESMA garantisce che l'accesso all'ESAP sia fornito senza discriminazioni.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA ***può elaborare*** progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.	4. Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA ***elabora*** progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ESMA effettua convalide ***automatizzate*** per verificare la conformità delle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).	1. L'ESMA effettua convalide***, ove possibile in modo automatizzato,*** per verificare la conformità delle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) garantisce che l'ESAP sia accessibile ***ogni mese almeno per il 95% del tempo***;	c) garantisce che l'ESAP sia accessibile ***al di fuori dei periodi di manutenzione tecnica necessaria***;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESMA non conserva informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio, compresa l'archiviazione di tali informazioni nella misura in cui essa sia strettamente necessaria al fine di fornire accesso alle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta.	3. L'ESMA non conserva informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio, compresa l'archiviazione di tali informazioni nella misura in cui essa sia strettamente necessaria al fine di fornire accesso alle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta. ***L'ESMA adotta inoltre misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le informazioni non siano conservate o rese disponibili per un periodo più lungo rispetto a quello previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero di visitatori e di ricerche;	a) il numero di visitatori***, compresi i visitatori unici,*** e di ricerche;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP, inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il funzionamento dell'ESAP e ne valuta l'efficacia. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.	Entro il [OP, inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il funzionamento dell'ESAP e ne valuta l'efficacia. ***Tale riesame è accompagnato da una panoramica delle lacune esistenti in termini di dati nell'ESAP e da una strategia per porvi***

rimedio. Il riesame può inoltre includere una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulla posizione di mercato dei soggetti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
Riferimenti	COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 14.2.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 14.2.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Emil Radev 30.5.2022
Esame in commissione	10.10.2022
Approvazione	12.1.2023
Esito della votazione finale	+: 59 –: 0 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Loucas Fourlas, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Sira Rego, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

59	+
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo
ID	Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche
NI	Laura Ferrara
PPE	Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, René Repasi, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Elena Yoncheva
The Left	Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

0	-

3	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba
ID	Gunnar Beck
NI	Milan Uhrík

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti